

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 cost. Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri, C. 6044 cost. Follini). Parere alla I Commissione della Camera dei deputati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	294
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:	
Sen. Cortiana e Sarto: Disciplina dei voli in zone di montagna (S. 2970); Consiglio regionale del Veneto: Disciplina dei voli in zone di montagna (S. 3175). Sen. Conte ed altri: Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna (S. 3821). Parere alla 8ª Commissione del Senato della Repubblica (<i>Esame e rinvio</i>)	295
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Interventi di sostegno per cantieristica, armatoria e ricerca applicata (C. 5753 Governo). Parere alla IX Commissione della Camera dei deputati (<i>Esame e rinvio</i>)	296

Mercoledì 30 giugno 1999. — Presidenza del Vicepresidente Guido DONDEYNAZ.

La seduta comincia alle 13.40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 cost. Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri, C. 6044 cost. Follini).

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 29 giugno scorso.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ avverte che tra i progetti di legge in materia di ordinamento federale è stato assegnato alla Commissione anche l'A.C. 5874, di iniziativa del deputato Paissan ed altri, che deve conseguentemente considerarsi inserito nel relativo punto all'ordine del giorno sia della seduta odierna che di quella di domani.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sulla discussione che ha avuto luogo nel corso della riunione antimeridiana della Camera dei

deputati e ha riguardato — nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante modifiche alla legge sull'ordinamento degli enti locali — la configurazione delle aree metropolitane ed in particolare la spettanza o meno all'autonomia statutaria della città metropolitana del potere di individuare la propria forma di governo. Ritiene che tale questione presenti aspetti di attinenza con l'esame in corso in Commissione sui progetti di legge in materia di ordinamento federale della Repubblica.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ ringrazia il deputato De Biasio Calimani per la segnalazione, di cui si terrà senz'altro conto, e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA,
DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA RE-
PUBBLICA**

Sen. Cortiana e Sarto: Disciplina dei voli in zone di montagna (S. 2970).

Consiglio regionale del Veneto: Disciplina dei voli in zone di montagna (S. 3175).

Sen. Conte ed altri: Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna (S. 3821).

(Parere alla 8ª Commissione del Senato della Repubblica).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, riferisce che il testo in esame deriva dall'unificazione dei disegni di legge S. 2970, 3175 e 3821 concernenti la disciplina dei voli in zone di montagna. L'articolato si propone - al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela della fauna selvatica, la prevenzione dell'inquinamento acustico ed evitare rischi alle persone e alle cose derivanti da possibili distacchi di valanghe nevose o frane causate da rumori e

vibrazioni - di disciplinare il volo a bassa quota e l'atterraggio di aeromobili, elicotteri, veicoli e apparecchi ultraleggeri a motore nelle montagne italiane.

Il relatore ricorda preliminarmente che le regioni a statuto speciale sono titolari di competenze legislative finalizzate ad assicurare le condizioni ambientali richiamate all'articolo 1 del testo in esame. In particolare, la regione Valle d'Aosta e le province di Trento e di Bolzano hanno da tempo elaborato un'ampia produzione legislativa nella materia. Le regolamentazioni definite da queste realtà, citate a titolo esemplificativo, sono diverse ma coerenti con le esigenze del territorio e con la necessità di temperare il rispetto della natura con l'altrettanto importante esigenza di permanenza delle popolazioni nei territori montani. Esprime quindi l'auspicio che dette competenze, coerentemente con la dichiarata volontà di perseguire un reale decentramento, vengano esercitate da tutte le regioni ordinarie.

Passa quindi all'esame dell'articolato, che all'articolo 2 stabilisce il divieto di decollare, atterrare e sorvolare a quote inferiori a 500 metri dal suolo in zone di montagna situate a più di 1500 metri sul livello del mare nelle regioni alpine e a più di 1000 metri nell'Appennino e nelle isole. Il relatore è dell'avviso che l'individuazione dei due livelli dell'altezza consentita per le attività descritte sia punitiva per alcune realtà e forse eccessivamente permissiva per altre e quindi occorre trovare un criterio diverso che tenga in considerazione le altezze medie delle montagne del territorio. All'articolo 3 vengono individuati gli enti e i mezzi che possono derogare al suddetto divieto. Sarebbe preferibile, ad avviso del relatore, capovolgere la logica della legge riconfermando la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio posto nella legge 518/68 ed il volo in montagna e quindi elencare i divieti necessari per garantire le finalità del provvedimento. Infatti, le nuove attività possibili e le nuove esigenze sono difficilmente prevedibili a priori e quindi sarebbe necessario intervenire di

volta in volta modificando le fattispecie delle esclusioni e delle attività autorizzate. L'articolo 5 elenca i soggetti che sono autorizzati alla sorveglianza. L'articolo 6 stabilisce le sanzioni sia per la violazione delle limitazioni per il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo stabilite dall'articolo 2 sia per la violazione dell'articolo 4. In ogni caso, insieme ad una sanzione amministrativa pecuniaria è prevista la sospensione della licenza di pilota. L'articolo 7 salvaguarda opportunamente le disposizioni più restrittive adottate dalle regioni. Il relatore ritiene che il provvedimento in esame sia carente di norme che riguardano il contenimento delle emissioni sonore degli aeromobili, elemento determinante per il rispetto delle persone, della fauna e complessivamente della natura in montagna. In conclusione vuole comunque evidenziare che, accanto ad alcune attività da reprimere con decisione, operano anche associazioni di piloti di alta montagna che si sono distinte per le attività di osservazione e prevenzione di catastrofi meteorologiche, valanghe ed incendi boschivi, osservazione e protezione della flora e della fauna alpina con prevenzione del bracconaggio, osservazione e studio dei ghiacciai e molte altre attività di ricognizione del territorio alpino.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, rileva che l'Italia nel corso degli anni ha introdotto numerosi vincoli ed oneri anche di carattere tributario, sulle attività di navigazione aerea. Fa presente che il Governo sta predisponendo un apposito disegno di legge per rivedere l'intera disciplina del settore, sia al fine di garantire una maggiore sicurezza, sia per eliminare le attuali gravi penalizzazioni, che tra l'altro mettono l'Italia in una condizione di disparità rispetto agli altri paesi comunitari.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) esprime perplessità sull'ipotesi, avanzata dal relatore, di utilizzare il parametro dell'altitudine media regionale, che potrebbe risultare totalmente inad-

guato alle caratteristiche morfologiche ed orografiche di talune regioni.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, nel concordare sull'approssimazione di un criterio basato sull'altitudine media, precisa che la sua intenzione è di sollecitare un approfondimento del problema, non ritenendo idonea allo scopo la soluzione prevista nel testo in esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3°
COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI**

Interventi di sostegno per cantieristica, armatoria e ricerca applicata (C. 5753 Governo).

(Parere alla IX Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, riferendo sul disegno di legge, ricorda che esso interviene in un particolare settore delle attività produttive nel quale si è recentemente evidenziato un andamento critico, con una consistente flessione delle commesse nell'intera Europa a favore di un incremento assai rilevante di cui hanno beneficiato in particolare Giappone e Corea. In questa situazione l'Unione europea ha posto le basi di una nuova politica industriale che si è tradotta nella comunicazione « Verso una politica delle costruzioni navali » del 1° ottobre 1997 e nel regolamento n. 1540/98 del 29 giugno 1998, con cui si intende rilanciare tutto il settore navale comunitario con appropriate misure che consentano di mantenere una posizione competitiva sul mercato internazionale. Soffermandosi sui profili di competenza della Commissione, il relatore precisa

innanzitutto che il disegno di legge interviene in un settore, quello dello sviluppo economico e delle attività produttive, che ha formato oggetto di una rilevante devoluzione di competenze a regioni ed enti locali ai sensi degli articoli da 11 a 50 del decreto legislativo n. 112 del 1998. In particolare, l'impostazione di fondo del citato decreto legislativo nel campo delle iniziative a sostegno di attività produttive demanda allo Stato le scelte fondamentali di politica industriale e alle regioni la gestione dei procedimenti di erogazione. Peraltro, tra i compiti riservati allo Stato in materia di industria, l'articolo 18, 1° comma, lettera o) del citato decreto legislativo comprende, tra l'altro, la concessione di benefici economici a favore di attività di rilevanza economica strategica, la cui puntuale individuazione è rimessa ad un DPCM adottato previa intesa nella Conferenza Stato-regioni. Al riguardo, il relatore precisa che in data 27 maggio scorso si è definita la prescritta intesa nella Conferenza Stato-regioni sullo schema di DPCM di cui sopra, che espressamente riserva allo Stato (articolo 1, 1° comma, lettera h) «le agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria navalmeccanica ed armatoriale concessi in attuazione di direttive e regolamenti comunitari di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, e successive modifiche e integrazioni». Il secondo profilo rilevante ai fini delle competenze della Commissione attiene all'articolo 10-bis, con il quale si demanda alle regioni ordinarie il potere di emanare norme legislative in materia di trasporto pubblico marittimo, entro sei miglia dalla costa, per la realizzazione di servizi di cosiddetta metropolitana marittima tra i comuni costieri. La disposizione ha un

contenuto che si ricollega alle norme contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

In conclusione, il relatore esprime un orientamento senz'altro favorevole ad una rapida approvazione del disegno di legge.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) sottolinea che il provvedimento, nell'ambito di un generale sostegno all'industria cantieristica, propone, tra l'altro, anche l'adozione di misure per il settore crocieristico. Si prevede inoltre la costruzione di due navi militari anche per far fronte alle esigenze della Marina militare relative alla classe di naviglio intermedio. Di particolare importanza è poi la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3-bis, con la quale si vieta l'immatricolazione in Italia di navi provenienti da registri stranieri, costruite da oltre quindici anni. Il disegno di legge stanziava inoltre risorse per favorire il passaggio ad altre figure professionali di bordo dei radiotelegrafisti attualmente in servizio. Infine, l'articolo 10-bis ha lo scopo, ferma restando la competenza statale in materia di navigazione marittima, di consentire alle regioni di disciplinare il ricorso al trasporto via mare nell'ambito di una pianificazione integrata del trasporto locale. Conclude, sottolineando l'urgenza dell'approvazione del provvedimento.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.